



CITTA' DI SAVONA

**DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI
STRAORDINARIE E DELLE FIERE
PROMOZIONALI A CARATTERE COMMERCIALE
E DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE A
CREATORI DELLE OPERE DELL'INGEGNO
E PRODUTTORI**

**(Articolo 32 Legge Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio
2007 successive modifiche ed integrazioni)**

***APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 43 DEL 16 NOVEMBRE 2016***

INDICE

TITOLO I				
Manifestazioni a carattere commerciale straordinarie e promozionali				
Art.	1	Oggetto	pag.	2
Art.	2	Definizioni	pag.	2
Art.	3	Soggetti abilitati alla partecipazione	pag.	3
Art.	4	Modalità organizzative e di partecipazione	pag.	3
Art.	5	Hobbysti	pag.	4
Art.	6	Raccolta fondi da parte di Associazioni a scopo benefico	pag.	4
TITOLO II				
Singole concessioni temporanee a creatori delle opere dell'ingegno e produttori diretti				
Art.	7	Creatori di opere dell'ingegno e Produttori diretti	pag.	5
Art.	8	Modalità di richiesta	pag.	5
TITOLO III				
Prescrizioni di esercizio e sanzioni				
Art.	9	Prescrizioni di esercizio	pag.	6
Art.	10	Divieti dei concessionari	pag.	7
Art.	11	Sanzioni	pag.	7
Art.	12	Entrata in vigore	pag.	8

TITOLO I

Manifestazioni a carattere commerciale straordinarie e promozionali

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali a carattere commerciale che vengono svolte sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Savona, disciplinate dall'articolo 32 della legge della Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella predetta Legge Regionale, nel presente Regolamento si intende per:

Manifestazione commerciale a carattere straordinario: manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

Fiera promozionale: manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

Hobbyisti: soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni derivanti esclusivamente dalla loro attività di hobbyisti, ad eccezione del settore abbigliamento. Gli hobbyisti sono collezionisti o persone che intendono vendere beni in loro possesso che non sono stati acquisiti a mero scopo di rivendita. In occasione delle manifestazioni è possibile anche effettuare scambi dei propri beni.

Creatori di opere dell'ingegno: persona fisica che non esercita l'attività commerciale e artigianale in modo professionale, che crea direttamente opere quali: quadri, sculture, creazioni in ceramica, vetro, legno e altri materiali. Le opere dell'ingegno non devono essere riprodotte a carattere seriale e devono essere esposte e/o vendute esclusivamente dall'artista che le ha prodotte.

Produttori Diretti: sono coloro che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Articolo 3

Soggetti abilitati alla partecipazione

1. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono partecipare operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, imprenditori individuali o società iscritte nel Registro delle Imprese e gli hobbysti.
2. E' consentita la partecipazione di creatori di opere dell'ingegno purché gli organizzatori individuino aree distinte e ben delimitate.
3. E' altresì consentito disporre l'utilizzo di aree specifiche ad Associazioni no profit, Comitati, Fondazioni, organizzazioni di volontariato, O.n.l.u.s. che effettuano raccolta fondi esclusivamente a scopo benefico.

Articolo 4

Modalità organizzative e di partecipazione

1. Gli organizzatori di manifestazioni straordinarie a carattere commerciale devono presentare, entro 45 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione, apposita istanza di autorizzazione all'effettuazione della manifestazione comprensiva della richiesta di concessione di suolo pubblico, in regola con la normativa dell'imposta di bollo, riportando:

- i dati identificativi del richiedente (generalità e posizione nella Società, Consorzio, Associazione che rappresenta)
- denominazione della manifestazione e classificazione (Fiere promozionali e Manifestazioni Commerciali a carattere straordinario);
- periodo e luogo di svolgimento con la precisazione del numero dei posteggi e la loro dimensione media, nonché le date e gli orari di svolgimento;
- elenco delle eventuali iniziative collaterali alla manifestazione commerciale (eventi culturali, promozionali, di spettacolo ed intrattenimento, musicali ed eventuali laboratori tematici ecc);
- descrizione degli allestimenti;
- ogni eventuale indicazione utile per la valutazione della manifestazione;
- atto costitutivo e statuto dell'organizzatore (o titolo equipollente);
- polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione dell'evento presentato oppure dichiarazione che attesti l'impegno a tale stipula nel caso in cui la manifestazione sia autorizzata;
- parere favorevole espresso da almeno una Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, rappresentate nel CNEL, del Settore interessato dall'evento;
- dichiarazione di responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione stessa e che il Comune di Savona è manlevato da ogni richiesta risarcitoria per danni derivanti dall'utilizzo dell'area concessa;
- indicazione del nominativo di un referente, se diverso dal richiedente, con l'indicazione dei numeri telefonici e dell'indirizzo mail da utilizzare per eventuali contatti.

2. Le istanze pervenute vengono sottoposte all'esame della Giunta Comunale che stabilisce la loro ammissibilità in relazione ad una programmazione armonica delle manifestazioni nell'arco dell'anno e sul territorio comunale.

Nel termine di giorni 30 dalla data di inoltro della domanda, l'Ufficio preposto, che ha in carico il procedimento, fornisce riscontro all'Ente Organizzatore.

Nel caso di riscontro positivo l'Amministrazione potrà anche chiedere attività integrative/sostitutive rispetto a quelle contenute nella domanda, la modifica delle date di svolgimento dell'evento e una diversa dislocazione della manifestazione.

3. Gli organizzatori delle manifestazioni che abbiano ricevuto parere favorevole all'effettuazione della manifestazione dovranno perfezionare l'istanza, entro sette giorni dalla data di inizio della manifestazione, allegando l'elenco dei partecipanti con l'indicazione per ognuno del requisito essenziale ed indispensabile per la loro partecipazione.

L'elenco può essere aggiornato nella misura massima del 10% sino alle ore 8,00 del giorno della manifestazione attraverso comunicazione scritta contenente eventuali depernamenti o l'indicazione dell'aggiunta di esercenti regolarmente corredate dai relativi documenti/dichiarazioni indispensabili per la loro ammissione alla manifestazione.

4. Almeno un referente dovrà essere reperibile o presente durante le attività di controllo da parte degli organi di vigilanza comunale.

Articolo 5

Hobbysti

1. Gli hobbysti, così come definiti all'articolo 2 del presente Regolamento, possono partecipare alle manifestazioni commerciali straordinarie e alle fiere promozionali per un numero massimo di 24 volte all'anno nella Regione Liguria.

Gli hobbysti devono essere muniti di un tesserino che avrà una durata massima di cinque anni, anche non consecutivi, e che dovrà essere vidimato per ciascuna annualità per cui si intende svolgere tale attività. Alla scadenza delle cinque annualità dovrà essere rinnovato.

2. L'organizzatore della manifestazione deve provvedere a:

- per ogni hobbysta già munito di tesserino, indicare sull'istanza di cui all'articolo 5 del presente regolamento il numero, la data ed il Comune che ha rilasciato il tesserino;
- allegare all'istanza originale dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 dagli hobbysti che partecipano per la prima volta relative al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 1/2000 e successive mm. ii.;
 - b) qualità di venditori "non professionali";
 - c) tipo di attività lavorativa svolta abitualmente oppure condizione di non lavoratore (pensionato, casalinga, disoccupato ecc.);
 - d) la tipologia dei beni oggetto dell'attività occasionale di hobbysta (es. cartoline, schede telefoniche, monete ecc.) tenuto conto che non è ammesso il settore abbigliamento.

3. L'Ufficio preposto provvede al rilascio del tesserino che può essere consegnato:

- a) al titolare stesso;
- b) all'organizzatore che deve consegnarlo al titolare prima dell'inizio della manifestazione.

In caso di assenza del titolare, l'organizzatore lo deve restituire all'ufficio preposto entro 3 giorni dalla data di chiusura della manifestazione. Il tesserino non utilizzato e non consegnato viene annullato.

4. Gli organi di vigilanza all'inizio della manifestazione provvedono a vidimare i tesserini di tutti gli hobbysti presenti e contestualmente verificano la corrispondenza dei presenti alla manifestazione all'elenco allegato all'istanza dall'organizzatore, verificano inoltre che il tesserino, in originale, sia esposto in modo visibile e leggibile al pubblico.

5. Per ottenere i rinnovi dei tesserini rilasciati dal Comune di Savona occorre che l'interessato presenti apposite dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 relative al permanere del possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo.

Articolo 6

Raccolta fondi da parte di Associazioni a scopo benefico

1. Alle Associazioni, Comitati, Fondazioni, Organizzazioni di Volontariato, Onlus che partecipano alle manifestazioni straordinarie e fiere promozionali per l'esclusivo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico, è consentito distribuire beni/oggetti dietro corresponsione di una offerta libera che può essere predefinita in un importo minimo a garanzia della copertura delle spese.

2. Le Associazioni e gli altri Enti devono indicare: la loro denominazione e la loro sede, comprensiva anche di numeri telefonici di riferimento. Nell'area assegnata dovranno essere altresì presenti persone identificabili con cartellini riportanti i loro nominativi oltre che l'incarico ricoperto nell'Associazione stessa.

3. La raccolta di fondi deve essere pubblicizzata come tale e pertanto i progetti e le finalità che l'Associazione intende perseguire devono essere riportati su opportuna cartellonistica o distribuzione di depliant informativi.

4. L'Associazione deve trasmettere all'Amministrazione Comunale il resoconto dell'attività svolta con riferimento all'ammontare della raccolta e di quanto effettivamente devoluto.

TITOLO II

Singole concessioni temporanee a creatori delle opere dell'ingegno e produttori diretti

Articolo 7

Creatori di opere dell'ingegno e Produttori diretti

1. I creatori di opere dell'ingegno, come definiti all'articolo 2 del presente Regolamento, ed i Produttori diretti, per svolgere la loro attività espositiva e di vendita, devono ottenere una concessione di suolo pubblico temporanea sulla quale esercitare l'attività.

2. Nell'ottica di favorire il regolare sviluppo economico, sociale e aggregativo del territorio, con atto di Giunta Comunale, possono essere individuate vie e/o piazze nelle quali la concessione di suolo pubblico ai creatori di opere dell'ingegno è assoggettata a limitazioni e/o prescrizioni come di seguito specificate:

a) numero massimo di concessioni rilasciabili per ogni area/via/piazza;

b) misure massime di ingombro assegnabile ad ogni concessionario;

c) definizione di eventuali giornate fisse in cui è ammessa l'attività;

d) orario massimo di occupazione;

e) modalità di allestimento dello spazio al fine di renderlo decoroso, con indicazione di eventuali divieti per la collocazione di strutture come gazebo, tende, teli ed estensioni varie attaccate a ombrelloni, gazebo, muri perimetrali e quant'altro anche al fine di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie;

f) Limitazioni temporali delle concessioni con previsioni di intervalli.

3. Con provvedimento di Giunta Comunale possono essere anche individuate modalità di allestimento dei punti vendita allestiti da creatori di opere dell'ingegno e produttori diretti che interessano l'intero territorio.

4. Nelle vie e/o piazze per le quali non sono stati stabiliti particolari vincoli i creatori di opere dell'ingegno ed i produttori possono ottenere concessioni di suolo pubblico a condizione che l'allestimento dello spazio sia comunque decoroso e conforme alle normative vigenti in materia di igiene pubblica, sicurezza e ad eventuali prescrizioni contenute nell'atto deliberativo di Giunta Comunale sopra indicato.

Articolo 8

Modalità di richiesta

1. I Creatori di opere dell'ingegno ed i produttori che intendono esporre e vendere le proprie opere ed i propri prodotti sulle aree pubbliche, devono presentare, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione, apposita istanza, in regola con la normativa dell'imposta di bollo, per la concessione temporanea di suolo pubblico nel rispetto del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. L'istanza deve contenere, oltre alle proprie generalità comprensive del codice fiscale, anche l'area esatta per la quale si chiede la concessione con l'indicazione della durata e della superficie richiesta che deve essere conforme agli eventuali vincoli contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale di cui all'articolo 9 del presente atto.

3. I Creatori delle opere dell'ingegno, all'istanza di cui al comma 1., devono allegare dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:

- a) di esporre e vendere esclusivamente opere di propria creazione;
- b) l'autenticità del manufatto come propria ed esclusiva produzione;
- c) la non produzione in modo seriale;
- d) di non essere iscritto all'albo Artigiani, né in alcun albo a carattere professionale o imprenditoriale;

L'istanza deve altresì essere corredata di sintetica descrizione dei manufatti che vengono esposti e le modalità di allestimento dello spazio espositivo e di vendita.

4. L'istanza presentata da produttori diretti deve contenere anche dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la loro qualità di produttore diretto.

Una volta ottenuta la concessione temporanea di suolo pubblico i Produttori diretti devono presentare, preventivamente all'occupazione, una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive, mediante apposito modello rilasciato dal predetto Ufficio.

5. L'occupazione dell'area può avvenire solo dopo aver ottenuta la concessione di suolo pubblico ed aver versato il relativo Canone di Occupazione Spazi ed Aree pubbliche.

La concessione di suolo pubblico in originale e, per i produttori diretti anche la copia della SCIA, devono essere esposte al pubblico in maniera ben visibile durante tutto il periodo della vendita.

TITOLO III

Prescrizioni di esercizio e sanzioni

Articolo 9

Prescrizioni di esercizio

1. I concessionari di posteggio/area pubblica, nello svolgimento della loro attività, devono conformarsi alle prescrizioni sotto indicate, ognuno per gli aspetti loro propri:

- a) devono occupare esclusivamente l'area loro assegnata e non utilizzare altri spazi, al di fuori di quelli assegnati per depositare materiali vari oppure estendere l'area espositiva e di vendita;
- b) la collocazione di tende, ombrelloni può avvenire solo se avviene in zona non soggetta a divieto espresso ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e, comunque, devono essere collocati in modo che la loro altezza non sia inferiore a m. 2,20 dal suolo. La superficie occupata da tende e ombrelloni può eccedere l'area data in concessione, ma non possono essere appese alle sporgenze merci o quant'altro che impediscano la vista dei banchi vicini;
- c) i prodotti alimentari devono essere appoggiati su plance o altri mezzi di sostegno che siano lavabili, di altezza non inferiore a cm. 70 e comunque conformi alle normative igienico sanitarie in materia, protetti da polveri ed insetti e, dove prescritto, devono essere contenuti in appositi refrigeratori alle temperature prescritte dalle norme igienico sanitarie ed idonee alla conservazione degli alimenti;
- d) la merce non può essere esposta utilizzando cassette o altro materiale improprio in luogo di plance o altri sistemi espositivi appositamente destinati a tale uso;
- e) i prodotti non alimentari quali terraglie, piante e fiori, articoli da ferramenta, calzature, articoli per l'agricoltura e l'industria, arredamenti e complementi di arredo, possono essere collocati anche a livello del suolo. Tale tipo di esposizione non deve recare intralcio e/o pericolo;
- f) qualora venga posta in vendita merce usata e/o ricondizionata, sul banco di vendita, in maniera ben visibile e chiara, deve essere collocato un cartello avente le dimensioni minime di cm. 50 x cm. 40 che informi la clientela che la merce posta in vendita è usata e/o ricondizionata;
- g) le cassette/i contenitori utilizzati per trasportare/contenere la merce in vendita devono essere sempre puliti. I prodotti non devono essere mescolati tra di loro sia per tipo che per varietà e devono essere esposti in modo separato al fine di facilitarne l'individuazione;

- h) per ogni prodotto esposto devono essere indicati, oltre che il prezzo indicato secondo le vigenti normative, anche il luogo di provenienza e, poiché è ammessa la vendita in maniera residuale di prodotti anche di non produzione diretta, l'indicazione di tale condizione con il luogo di origine;
- i) tutte le merci collocate nei posteggi sono considerate in vendita, l'operatore commerciale non ne può rifiutare la vendita, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità, né all'acquisto di altre;
- l) i posteggi durante tutta l'attività di vendita devono essere mantenuti puliti e ordinati; i rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori coperti e non gettati sul suolo;
- m) al termine dell'attività di vendita il posteggio deve risultare libero da ogni cosa e l'area essere pulita;
- n) gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi e da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza;
- o) tutti i concessionari devono rispettare gli orari relativi alla durata della concessione;
- p) nel caso in cui sia necessario utilizzare bombole di gas liquido o altri dispositivi similari, per lo svolgimento dell'attività, l'esercente dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di antincendio e dovrà esibire a richiesta degli organi di vigilanza idonea certificazione rilasciata da tecnico abilitato comprovante la conformità dell'installazione e dei modi di utilizzo alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Articolo 10

Divieti dei concessionari

1. Ai titolari di concessione o di assegnazione occasionale è fatto divieto:

- a) arrecare intralcio o disturbo di qualsiasi natura a chiunque;
- b) l'uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni e della voce, se non espressamente autorizzati;
- c) subconcedere l'area ottenuta in concessione ad altro soggetto sia a titolo gratuito che oneroso;
- d) frazionare le aree in concessione e subconcedere la/le frazioni ad altro soggetto;
- e) danneggiare, deteriorare e sporcare l'area occupata e le zone limitrofe. Piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi o altro ad alberi, pali della luce, pali della segnaletica verticale, nonché a qualsiasi altro manufatto od oggetto naturale.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A chiunque violi le disposizioni normative contenute nell'articolo 32 della Legge della Regione Liguria 1/2007 ss.mm.ii. si applicano le sanzioni previste dall'articolo 143, comma 3 della sopra citata Legge regionale 1/2007.

3. Ai partecipanti per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, viene immediatamente interdetta la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie nel territorio comunale.

4. A coloro che risultino privi di autorizzazione o di titolo per la partecipazione alla manifestazione e agli hobbysti che risultino privi di tesserino, viene immediatamente interdetta la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie nel territorio comunale, sino ad eventuale regolarizzazione.

5. Restano applicabili altresì, anche in concorso, le sanzioni previste dal Codice della Strada e delle altre Leggi.

Articolo 12
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Savona.